



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 492

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 16 novembre 2015

**I N D I C E****Commissioni congiunte**3<sup>a</sup> (Affari esteri) e III (Affari esteri e comunitari):*Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)* . . . . . Pag. 3**Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria* . . . . . Pag. 4

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Idv; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Lunedì 16 novembre 2015

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera  
CICCHITTO*

*Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,20*

*COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E LA  
LOTTA AL TERRORISMO ALLA LUCE DEI TRAGICI AVVENIMENTI DI PARIGI*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Lunedì 16 novembre 2015

**Plenaria**

**491<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il presidente TONINI dà conto della presentazione dell'emendamento del Governo 34.0.1000, pubblicato in allegato, recante disposizioni in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni anche con riferimento al settore sanitario. Tale proposta emendativa riprende i contenuti del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, il cui disegno di legge di conversione è stato presentato in Senato e assegnato in sede referente alla Commissione bilancio. Propone pertanto di fissare alle ore 9,30 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 34.0.1000.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE fa poi presente che con l'emendamento 32.2000 corredato di relazione tecnica, pubblicato in allegato, le relatrici hanno inteso riformulare l'emendamento 32.51, avente ad oggetto la somministrazione dei farmaci innovativi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La relatrice ZANONI (PD) informa la Commissione dell'approfondito lavoro istruttorio con il quale insieme alla relatrice Chiavaroli, d'intesa con il Governo, intende pervenire a proposte emendative che siano le più inclusive delle istanze rappresentate nel dibattito sin qui svolto, in merito ai diversi contenuti del disegno di legge di stabilità. La complessità della sintesi che si mira a conseguire richiede, tuttavia, di aggiornare i lavori della Commissione per procedere alla stesura materiale di tali emendamenti.

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni della relatrice Zanoni ed illustra brevemente l'emendamento 32.2000. Assicura infine che, nella seduta antimeridiana di domani, la Commissione potrà disporre di proposte emendative sulle principali questioni trattate dagli emendamenti già accantonati.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Governo sta per definire gli emendamenti che interessano l'economia del Mezzogiorno, in particolare prevedendo una maggiore defiscalizzazione degli oneri contributivi dei neoassunti nel 2016.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 32.2000, evidenziando la necessità di ridefinire la quota del Fondo nazionale sanitario ed il meccanismo della cosiddetta clausola di *pay-back*.

Il senatore MILO (CoR) ritiene che l'emendamento 34.0.1000 contenga disposizioni di carattere ordinamentale e che pertanto non sia ammissibile. Manifesta inoltre contrarietà nel merito dell'emendamento 32.2000.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritiene necessario approfondire l'emendamento 32.2000 per comprendere gli effetti della sua approvazione sull'attuale meccanismo di copertura della spesa sanitaria per la somministrazione dei farmaci innovativi.

La senatrice DE BIASI (PD) esprime apprezzamento per il complesso lavoro portato a termine dalle relatrici con la presentazione dell'emendamento 32.2000, che tutela gli interessi dei cittadini e del Servizio sanitario nazionale. L'emendamento consente infatti l'accesso a trattamenti farmaceutici innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure.

I senatori Silvana Andreina COMAROLI (*LN-Aut*), Elisa BULGARRELLI (*M5S*) e Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) si associano alla richiesta del senatore Mandelli di rinviare la votazione sull'emendamento 32.2000 nelle sedute di domani.

Il senatore BARANI (*AL-A*) chiede chiarimenti sulla sostenibilità finanziaria del meccanismo del *pay-back* e sul rispetto del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.

Il vice ministro MORANDO ribadisce l'importanza della somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alle misure per una maggiore efficienza del settore sanitario. L'accesso ai farmaci innovativi rappresenta un irrinunciabile segno di civiltà, che deve essere mantenuto, con le modifiche necessarie, anche in un contesto in cui il costo dei farmaci innovativi ha un peso maggiore rispetto al passato. Fa infine presente che l'emendamento non presenta difficoltà di copertura finanziaria, come asseverato anche dalla relazione tecnica.

In esito alle richieste avanzate, il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani il voto dell'emendamento 32.2000. Ribadisce la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 16.86 (testo 2), che per un mero errore materiale non era stato inserito tra gli emendamenti dichiarati inammissibili secondo i criteri esposti nella seduta antimeridiana del 4 novembre scorso.

Ricorda infine che sono stati presentati, in seguito al ritiro di taluni emendamenti gli ordini del giorno G/2111/172/5, G/2111/173/5, G/2111/174/5, G/2111/175/5 e G/2111/176/5.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

**G/2111/172/5**

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessso che:

con l'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2013 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo) è stata introdotta una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, col quale - dopo il terribile incidente alla piattaforma Deepwater Horizon del 2010 nel Golfo del Messico - erano state bloccate tutte le richieste di estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

con l'approvazione dell'articolo 35 l'intenzione dell'allora Governo Monti era quella: di «valorizzare» le riserve di idrocarburi già rinvenute, eliminare i contenziosi con gli operatori che avevano già realizzato le infrastrutture, evitare i costi per risarcimenti degli operatori o per il *decommissioning* a carico dell'Amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in esercizio;

il Governo Monti non considerò in alcun modo che l'effetto della medesima disposizione sarebbe stato quello di offrire alle compagnie petrolifere maggiori possibilità di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana, aumentando di conseguenza notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse e mettendo seriamente a rischio la bellezza e le potenzialità turistiche del mare e delle coste italiane;

i rischi per i nostri mari risultano essere ulteriormente aumentati dopo l'approvazione del comma 5 dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 (c.d. Sblocca Italia) che introduce il titolo unico concessorio. Quest'ultimo, si articola in una prima fase di ricerca, della durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia

necessario completare le opere di ricerca, in, una seconda fase di coltivazione - in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico - della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e una terza fase di ripristino finale;

considerato che:

contro le disposizioni richiamate in premessa si sono schierate circa 200 associazioni e comitati di cittadini di territori interessati e ben 10 Regioni, quali: Basilicata, Marche Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, che lo scorso 29 settembre hanno depositato presso la Corte di Cassazione un quesito referendario contro le attività di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di idrocarburi entro le 12 miglia;

ritenuto che:

le disposizioni richiamate in premessa, oltre a preoccupare le comunità locali per le gravi conseguenze ambientali che produrranno, non considerano le scelte come quella della *Royal Dutch Shell* di abbandonare le attività di coltivazione e prospezione di idrocarburi in Artico e quelle del Governo croato di non procedere alla firma dei contratti di estrazione predisposti con le aziende petrolifere;

si impegna il Governo:

a ripristinare immediatamente il divieto di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di idrocarburi entro le 12 miglia ovvero ad adottare, nel limite delle proprie competenze, tutte quelle iniziative utili a far calendarizzare nel più breve tempo possibile, i disegni di legge, tra i quali anche uno a mia prima firma, con i quali si intende ristabilire il predetto limite anche per procedimenti concessori e i titoli abilitativi in essere.

---

**G/2111/173/5**

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessò che:

il 9 ottobre del 1963, alle 22.39, dal versante settentrionale del monte Toc si staccò un'enorme frana, che scivolò rapidamente nel bacino



artificiale creato dalla diga del Vajont. La massa della frana causò due onde gigantesche che distrussero paesi e frazioni della valle del Piave, coinvolgendo in particolare i comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso;

Il drammatico evento provocò in pochi minuti il sacrificio di bambini, donne ed uomini, quasi 2.000 persone, oltre alla totale cancellazione di un tessuto urbano sociale culturale ed economico;

l'altissimo prezzo che la popolazione locale pagò al progresso e all'intera Nazione è oggi patrimonio dell'umanità, la tragedia, da privato dolore chiuso nel cuore dei sopravvissuti, è diventata, comunque a fatica, memoria collettiva, indispensabile affinché resti impressa nella coscienza di tutti i rappresentanti dello Stato e affinché le istituzioni non cadano più nell'aberrazione di anteporre le esigenze del profitto al valore della vita umana;

il Cimitero delle Vittime, situato a Fortogna di Longarone realizzato i primi giorni dopo la tragedia del Vajont ed ampliato e ristrutturato circa una decina d'anni fa è stato dichiarato il 2 ottobre 2003 Monumento Nazionale, dal Presidente della Repubblica C. A. Ciampi quale «luogo di memoria delle migliaia di vittime del disastro del Vajont che nella notte del 9 ottobre 1963 perirono incolpevoli - affinché sia ricordato e affidato al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse sotto il profilo storico sociale»;

il Cimitero Monumentale oltre a riportare i 1.910 nomi delle vittime della Tragedia, accoglie un'interessante esposizione museale, una mostra fotografica permanente con immagini che ricostruiscono l'iter di realizzazione del Vecchio cimitero delle Vittime, nei giorni post-disastro, fino all'ampliamento e realizzazione del sito attuale e teche dove sono esposti reperti di notevole rilievo, di proprietà del Comune di Longarone, collezioni di oggettistica, di strumenti musicali, di orologi. Molteplici sono anche le opere donate da vari artisti;

nella parte esterna del Cimitero, dove sono locati i 1910 cippi in marmo a memoria delle Vittime, vi è anche il trittico scultoreo dell'artista bellunese Franco Fiabane, scomparso recentemente. Questa grande sezione del cimitero è sempre accessibile, attraverso dei cancelletti laterali all'edificio ed i visitatori vi possono accedere in qualsiasi momento;

nei tempi appena successivi alla ristrutturazione del Cimitero, si è reso necessario renderlo fruibile a tutti; sia alle persone del luogo che ai numerosi visitatori che raggiungono la cittadina per la visione dei Luoghi della Memoria del Vajont; è stata quindi siglata nel 2005 una convenzione tra l'amministrazione e l'Associazione Pro Loco Longarone, per garantire l'apertura del Portale del Cimitero nelle giornate Festive, da parte dei volontari;

è stato istituito un calendario di aperture, e attraverso alcuni incontri formativi con la presenza dell'Associazione Superstiti del Vajont, Sopravvissuti del Vajont e gli Informatori della Memoria, ed è stato costituito il gruppo di volontari «della memoria»;

nel 2010 è stata rinnovata dall'amministrazione la convenzione, fino al 2014, che definiva un accordo di gestione tra il Comune di Longarone e l'Associazione Pro Loco di Longarone. Quest'ultima, attraverso il coinvolgimento di tutti i sodalizi presenti nel territorio e di numerosi cittadini/volontari ha garantito il servizio che di anno in anno si è ampliato e qualificato ulteriormente. Dopo i primi anni di sperimentazione, in termini di orari e giornate di apertura, e monitorando gli ingressi e le richieste, il calendario delle aperture è ormai praticamente fisso; il servizio inizia con le Festività Pasquali e termina con il 2 novembre, per la Commemorazione dei Defunti;

le associazioni del territorio coinvolte nel progetto di gestione del Cimitero attraverso i propri volontari hanno reso possibile in questi anni l'offerta di un servizio molto apprezzato dai molti cittadini che entrandovi desiderano rendere onore alle vittime del Vajont;

come rappresentante dei bellunesi ho chiesto, invano, più volte e a più governi, un gesto concreto a favore del comune di Longarone per contribuire alla gestione e al mantenimento di questo importante Monumento nazionale che ricorda la più grande tragedia del dopoguerra, richiama che non deve essere interpretata come un'elemosina bensì rappresentare il contributo dello Stato in primo luogo per rendere viva, attraverso il sacrario, la memoria dei morti e in secondo luogo un monito per tutte le istituzioni;

nel 2013, durante la celebrazione ufficiale per il 50° anniversario della tragedia, a parole, i rappresentanti delle istituzioni presenti a partire dal Presidente del Senato Grasso e dall'allora Presidente del Consiglio Letta avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse richieste che se pur veramente esigue non sono state trovate;

ho chiesto al Governo attuale il riconoscimento di un contributo annuale, presentando un emendamento, in questa legge di stabilità come nella precedente che non è stato assolutamente presi in considerazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile e comunque entro la fine dell'anno, il necessario contributo per conservare la dignità ed il rispetto dovuti al cimitero Monumentale Nazionale della tragedia del Vajont, disponendo l'autorizzazione di una spesa annua di 50 mila euro che, pur se simbolica, serve ad assicurare la memoria storica e il ricordo della catastrofe e ad onorare le 1.910 vittime innocenti.

---

**G/2111/174/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo:

a prevedere nel successivo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati, l'opportunità di prevedere lo stanziamento di un contributo risarcitorio agli allevatori del settore lattiero caseario di qualità aventi gli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con paesi esteri, in considerazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali territori.

---

**G/2111/175/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile entro la fine dell'anno in corso il differimento dei termini del pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, m 326. Tale differimento non deve prevedere l'applicazione di sanzioni e interessi agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza dei periodi di ammortamento e deve avvenire sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.

---

**G/2111/176/5**

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

premessi che:

l'evoluzione della tecnologia informatica ha introdotto negli ultimi tempi innovazioni significative anche in materia di riscossione delle accise;

dopo la completa telematizzazione dei documenti di accompagnamento, attuata con l'adozione del sistema di monitoraggio EM CS (Excise Movements Control System) è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali;

Ciò consentirà agli Organi di controllo, ed in primo luogo all'Agenzia delle Dogane, di poter verificare, in tempo reale, le esatte quantità di prodotto alcolico detenute all'interno del deposito fiscale, e quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione d'accisa;

Per la realizzazione di tali strutture informatiche le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, sia in termini finanziari sia di risorse umane. Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematico, immediato ed esatto delle quantità di prodotto alcolico gestite dal deposito fiscale, rendono possibile intervenire sulle ingenti immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni, il cui ammontare è ad oggi indicato nel vigente articolo 28 del Testo Unico Accise (D.L.vo 504 del 1995);

La riduzione della percentuale da porre a garanzia non ha implicazioni sul bilancio dello Stato: non comporta alcun onere di spesa, né maggiori esigenze di copertura. Non è ridotta la sicurezza di esazione, proprio in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici sopra descritti;

impegna il Governo:

a porre in essere le necessarie iniziative normative tese ad attuare una Semplificazione in materia di depositi fiscali di alcool e bevande alcoliche in linea con le nuove applicazioni tecnologiche, in particolare intervenendo sull'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riducendo l'ammontare delle cauzioni previste dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, alle seguenti percentuali:

a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera a); e 1), 2) della lettera b) del comma 1);

b) 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera a) del comma 1);

c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.

---

### **32.2000**

#### LE RELATRICI

*Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Ai fini di consentire la regolare somministrazione di farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge;

14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario Nazionale, predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**34.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di contabilità, di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni anche con riferimento al settore sanitario)*

1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6;

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio;

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio;

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità;

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta Regionale da trasmettere al Consiglio Regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite

nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 - 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo;

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

10. La Regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato



nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità;

11. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella allegata al presente articolo, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910;

12. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 11 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

13. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;

b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di *curricula* che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.»;

14. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 179 del 2015;

## ALLEGATO

REGIONI	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
PIEMONTE	45.185.841	1.487.866	44.900.988
VALLE D'AOSTA	0	39.773	0
LOMBARDIA	28.405.390	3.207.148	43.965.717
BOLZANO	3.768.594	212.891	5.351.917
TRENTO	0	197.982	589.550
VENETO	17.684.154	1.942.764	30.090.480
FRIULI	16.701.715	413.632	15.571.542
LIGURIA	12.948.263	399.560	16.668.163
EMILIA ROMAGNA	42.565.828	1.302.361	50.051.846
TOSCANA	50.423.272	1.876.632	65.350.395
UMBRIA	9.444.367	359.889	11.355.420
MARCHE	7.088.666	1.783.499	19.066.774
LAZIO	29.378.774	6.658.474	39.577.929
ABRUZZO	12.394.030	1.301.359	16.706.948
MOLISE	1.098.048	310.131	1.758.084
CAMPANIA	8.299.530	7.047.665	35.326.300
PUGLIA	53.047.827	4.674.141	68.172.367
BASILICATA	2.394.007	143.713	4.923.323
CALABRIA	4.038.978	2.244.482	11.595.598
SICILIA	0	5.680.285	20.222.967
SARDEGNA	19.145.152	2.886.617	23.653.128
ITALIA	364.012.435	44.170.864	524.899.436

**48.1**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Sopprimere l'articolo.*

**48.2**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 48 . - (*Disposizioni in materia di divieto del gioco d'azzardo*) –  
1. Sono vietati i giochi d'azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato con riferimento al lotto o alle lotterie, nelle loro varie forme, e alle scommesse sul campionato italiano di calcio (totocalcio). Il divieto si applica a tutti i giochi comunque somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici o elettronici o dispensati attraverso *internet* o altri strumenti informatici.

2. Sono abrogate tutte le nonne che hanno legalizzato giochi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 1, comprese quelle contenute in leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni abrogate per effetto dei divieti di cui sopra.

3. È gioco d'azzardo quello così definito dall'articolo 721, primo alinea, del codice penale.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

5. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell'esercizio pubblico, se il gioco è ivi avvenuto, la sospensione per sei mesi della capacità di conseguire l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, o la chiusura per sei mesi del sito internet attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue.

6. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collegamento o effettua la pubblicità in merito al gioco d'azzardo vietato è punito ai sensi dell'articolo 414 del codice penale.

7. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall'abrogazione di norme previsti nei precedenti articoli è compensato con il risparmio di spesa derivante dalla rinuncia all'acquisto di un adeguato numero di velivoli militari F35, fino alla copertura del minore introito.».

**48.3**

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per conseguire maggiori entrate dall'anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 16 per cento e la percentuale di restitu-

zione in vincite minima al 71 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2016;

b) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, dispone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di euro 50.000, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite;

c) Per il gioco del lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n.528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62, ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n.183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento della percentuale di redistribuzione delle vincite rispetto al totale della raccolta di gioco. con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche dei prodotti dei giochi sopra menzionati.

d) Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro all'anno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 48.4

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 16 per cento e in percentuale di restitui-

zione in vincite minima al 72 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2016;

b) l'Agenzia delle dogane dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, pone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500;00, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite;

c) Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari è disposta una riduzione degli aggi nella misura del 1,80 per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza alla lettera e) del comma 650 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "6 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4,5 per cento". Per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione degli aggi nella misura dello 0,90 per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1° gennaio 2016;

d) Le maggiori entrate eccedenti i 590 milioni di euro all'anno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 48.5

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento», aggiungere in fine, le seguenti: «il maggior gettito per lo Stato e ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.6**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «45 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.7**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.8**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.9**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.10**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato*

è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i-gestori e per un terzo del monte premi».

---

**48.11**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *Al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «7,5 per cento»;*

c) *Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal 2016 il fondo istituito per la Ludopatia è incrementato del 7 per cento».*

---

**48.12**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.13**

FUCKSIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19 per cento».*

---

**48.14**

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16,5 per cento».*

---



**48.15**

ENDRIZZI

*Apportare le seguenti variazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;*

c) *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria a, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.

8-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

8-quater. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal comma 8-ter».

**48.16**

ENDRIZZI

*Apportare le seguenti variazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;*

c) *al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) divieto assoluto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione a di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *online*, con previsione di una sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 in case di violazione del divieto, irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione

commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietaria del mezzo con il quale esse sono diffuse, i cui proventi sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**48.17**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «50 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.18**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «45 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.19**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «40 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.20**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «35 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito*

*per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.21**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.22**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «25 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.23**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «20 per cento», aggiungere in fine le seguenti: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.24**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.25**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «10 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».*

---

**48.26**

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «7 per cento».*

---

**48.27**

FUCKSIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».*

---

**48.28**

ALBANO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 24, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: "nonché i commi 8 e" sono sostituite dalle seguenti: "il comma".*

*2-ter. All'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora accompagnati dai genitori"».*

---

**48.29**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**48.30**

ENDRIZZI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**48.31**

ENDRIZZI

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) nella lettera a) del comma 643, le parole: "con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 15.000" e le parole: "da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e)" sono soppresse».

---

**48.32**

ENDRIZZI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non aderiscono alla procedura di regolarizzazione prevista al medesimo comma, entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo, è preclusa la possibilità di partecipare alla gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive ippiche e non sportive, di cui al successivo comma 8».

---

**48.33**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

*Sopprimere i commi da 4 a 7.*

---

**48.34**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 4, sostituire la parola: «cinquecentomila», con la seguente: «duecentomila».*

---

**48.35**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 6, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «40 per cento».*

---

**48.36**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 8, lettera a), sostituire:*

- a) le parole: «nove anni», con le seguenti: «cinque anni»;*
  - b) le parole «10.000 diritti», con le seguenti: «5.000 diritti»;*
  - c) le parole: «5.000 diritti», con le seguenti: «2.000 diritti»;*
  - d) le parole: «1.000 diritti», con le seguenti: «500 diritti».*
- 

**48.37**

ENDRIZZI

*Al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 10.000 diritti», con le seguenti: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti»;*
- b) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti», con le seguenti: «fino a un numero massimo di 2.500 diritti».*

*Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2016».*

---

**48.38**

RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, SUSTA, TURANO

*Al comma 8, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi soggetti che ai sensi del comma 3 si siano regolarizzati, purché la procedura di regolarizzazione sia avvenuta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**48.39**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia».*

---

**48.40**

Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia».*

---

**48.41**

ENDRIZZI

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) trasmissione dei dati all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che provvede alla pubblicazione annuale di tutti i dati raccolti relativi al comparto giochi».

---

**48.42**

ENDRIZZI

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera *a*) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale».

---

**48.43**

ALBANO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«*8-bis*. Nelle aree dedicate alla raccolta di gioco, nelle varie forme previste, e alle scommesse su eventi sportivi presso i punti vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici e presso quelli aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici è fatto divieto d'ingresso ai minori anche se accompagnati dai genitori. In caso di accertamento della presenza di minori, il titolare della concessione è sanzionato con la pena pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. In caso di recidiva la concessione può essere sospesa o revocata».

---



**48.44**

PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento RAI rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservati alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**48.45**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia".

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 33, comma 34.

9-quater. Le norme di cui al comma 9-bis, si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente».

---

**48.46**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 10, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «210 concessioni» con le seguenti: «100 concessioni».*

---

**48.47**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 10, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «euro 350.000» con le seguenti: «euro 400.000».*

---

**48.48**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 10, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile», con le seguenti: «sei anni non rinnovabile».*

---

**48.49**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 11, sostituire le parole: «di 120 concessioni», con le seguenti: «di 90 concessioni».*

---

**48.50**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 11, sostituire le parole: «120 concessioni», con le seguenti: «50 concessioni».*

---

**48.51**

ENDRIZZI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**48.52**

MARINELLO, TORRISI, PAGANO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. A partire dal 1° gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto, in analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:

a) superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;

b) superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;

c) superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

12-ter. Il prelievo di cui al comma 12-bis è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

12-quater. Ferma la disposizione di cui al comma 12-ter, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 12-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

12-quinquies. Ferma la disposizione di cui al comma 12-bis, il settore ippico viene dotato di un fondo annuale di dotazione costituito dalle seguenti risorse:

a) quota della raccolta su eventi a base ippica di pertinenza del settore a norma delle leggi e regolamenti vigenti;

b) proventi derivanti dalla cessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio, video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicola;

c) quota del gettito derivante da scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche;

d) quota del gettito derivante dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi;

e) fino all'anno 2018 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, in previsione che le risorse scaturenti dalle voci previste al comma 4 non possano essere sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni del comparto ippico, le stesse verranno integrate fino a un importo massimo pari al 3,50 per cento della

quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita in denaro».

---

**48.53**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on-line*. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**48.54**

ANITORI, GUALDANI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di favorire le attività di contrasto e prevenzione delle ludopatie, le sale giochi e i sistemi *on-line* devono applicare strumenti di rilevazione di indicatori sul comportamento di gioco e strumenti per favorire una consapevolezza del comportamento in capo al giocatore; tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. In particolare, deve essere possibile la realizzazione di adeguate comunicazioni, personalizzate anche al giocatore, finalizzate a rendere consapevoli dei rischi connessi al gioco. Le attività pubblicitarie dovranno obbligatoriamente fare riferimento a tali servizi. Il Ministero della Salute determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento al riguardo per la validazione di tali sistemi».

---

**48.55**

BIANCONI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Con l'obiettivo della tutela del patrimonio pubblico, cui afferiscono anche i prodotti di gioco pubblico, nonché dell'efficiente gestione delle risorse finanziarie pubbliche, tenuto conto dello stato di crisi organizzativa e finanziaria del relativo comparto, si prevede il riordino urgente della disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, con adozione di uno specifico Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2016».

---

**48.56**

ENDRIZZI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 1° Aprile 1981, n. 121, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente: "*l-ter*) direzione centrale per la polizia per la prevenzione e la repressione dei reati connessi al gioco d'azzardo".

12-ter. Al fine di istituire la direzione centrale per la prevenzione e la repressione dei reati connessi al gioco d'azzardo di cui al comma 12-bis, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2016, 12 milioni di euro nel 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

12-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla disciplina e al funzionamento del dipartimento di cui al precedente periodo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2016: - 10.000.000;

2017: - 12.000.000;

2018: - 15.000.000.

---

**48.57**

CERONI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In armonia con i principi costituzionali in materia, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili inerenti all'ordine pubblico, l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel territorio della regione Lombardia. Quale sito privilegiato per l'istituzione e per l'esercizio della casa da gioco è individuato il territorio del comune di San Pellegrino Terme».

---

**48.0.1**

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MIRABELLI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i giochi pubblici, sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.

2. Presupposto dell'imposta è la raccolta dei giochi pubblici. La base imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell'imposta è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.

3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.

4. Con apposito regolamento sono stabiliti:

a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure massime di cui all'articolo 48-ter, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;

b) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;

c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell'imposta;

d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell'Agenzia;

f) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate e alle vincite erodate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da gioco, utilizzati per la determinazione dell'imposta dovuta;

h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.

5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1, avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell'imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematica, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo dello 0,3 per cento relativo al canone di concessione, non è più dovuto.

7. La misura massima del prelievo erariale unico è la seguente:

a) relativamente ai giochi mediante apparecchi collegati alla rete telematica dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, il sessanta per cento;

b) relativamente ai giochi mediante apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, il cinquanta per cento;

c) relativamente ai giochi scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, raccolti a quota fissa, nonché lettera l), il venti per cento;

d) relativamente ai giochi bingo, il quarantadue per cento».

---

**48.0.2**

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MIRABELLI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. L'organizzazione e l'esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa. L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'Agenzia la quale può effettuare la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.

2. Nell'esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco astenendosi dall'introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l'unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici.

3. In caso di gestione dell'attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche, queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Agenzia acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

4. L'Agenzia può provvedere alla gestione e all'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L'Agenzia può altresì organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l'Agenzia, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.



5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.

6. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6, l'Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia sono determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.

9. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull'intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali».

---

### **48.0.3**

RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:

646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici,

anche se collegati alla internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

*a*) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

*b*) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività del l'apparecchio.

647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere *a*) ovvero *b*), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio;

648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a a norma dell'articolo 16 della legge 689/1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione del-

l'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.

648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.

648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e 648-bis si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.

---

#### 48.0.4

PAGNONCELLI, BONFRISCO, MILO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00 euro.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

#### 48.0.5

BONFRISCO, MILO, PAGNONCELLI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 48-bis.

*(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovetture anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

---

**48.0.6**

ZIZZA, MILO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00 euro.

---

**48.0.7**

BONFRISCO, SONEGO, MILO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)*

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «della loro costruzione.» *sono aggiunte le seguenti:* «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»;

3) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 75,00»;

b) le parole: «di lire 20.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 35,00»;

c) le parole: «in lire 100.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro 51,64»;

d) le parole: «in lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro 25,82».

---

**48.0.8**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Imposta sui redditi degli operatori della filiera pubblicitaria)*

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituita un'imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell'intera filiera pubblicitaria, quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione sulla pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

---

**48.0.9**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni di concessione autostradale)*

«1. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "2,4 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4,8 per cento".

2. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrispo-

sto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga" e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente articolo, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al predetto Fondo».

---

#### **48.0.10**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un sistema di video sorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».*

---

**48.0.11**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016»: con le seguenti: «299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».*

---

**48.0.12**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Obblighi di pagamento dell'imposta di registro per i decreti ingiuntivi)*

1. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato ratto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante



corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge».

---

#### **48.0.13**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

All'articolo 9, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente:

1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un bonus fiscale su base annua corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un bonus fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2. All'articolo 1, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire le parole: "entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge" con le seguenti: "entro ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**48.0.14**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Cedolare secca sugli affitti a canone concordato)*

1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2014, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;

b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, 11. 917, è soppressa;

c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legge 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse».

**48.0.15**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Abrogazione della cedolare secca per gli affitti a canone libero)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica aggiungere infine le parole: "a canone concordato";  
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento"».

---

#### **48.0.16**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Norme antielusione fiscale nell'economia digitale)*

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 17. 1. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessioni pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica

anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».

---

**48.0.17**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)*

1. Al comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, in fondo, le parole: "in misura ridotta di due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta di un terzo"».

---

**49.1**

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

*Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).*

---

**49.2**

GIROTTI, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).*

---

**49.3**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma seguente:

3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza

rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro un mese dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il secondo mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi».

---

#### 49.4

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4.000 euro», inserire le seguenti: «con l'esclusione delle somme derivanti da annualità precedenti già oggetto di rimborso,».*

---

#### 49.5

COMAROLI

*Al primo periodo del comma 1, lettera e), dopo le parole: «documentazione giustificativa,» inserire le seguenti: «con obbligo d'instaurazione del contraddittorio in caso di contestazione,».*

---

#### 49.6

BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: "di venti rate" sono sostituite dalle seguenti: "di venticinque rate",».*

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della pre-*

sente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

---

#### 49.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno come definito al comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente».

---

#### 49.8

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni; dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "indebitamente compensato", sono inserite le seguenti: "Considerando le violazioni commesse relativamente alla presenza del medesimo; la sanzione irrogata non può superare il valore degli importi iscritti a ruolo"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C –della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma, 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**49.9**

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

---

**49.10**

FALANGA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

---

**49.11**

MOLINARI

*Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis:*

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

---

#### 49.12

MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

---

#### 49.13

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno come definito al comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela, manutenzione e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico sostenute dalle città che l'Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità».

---

#### 49.14

VACCARI, FABBRI

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) spese funebri, opere edili e lapide e cimiteriali e relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva al 75 per cento degli importi pagati, fino a un totale di 7.500 euro per ciascuna di esse";

b) dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

"*d-bis*) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera *d*);

*d-ter*) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti";

c) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;"

6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-*vicies*) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapide e cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

6-*ter*. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 16.000 euro per unità sepolcrale. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo 16-*bis*.

6-*quater*. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 6-*ter* è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate

sostenute per l'acquisto di arredi finalizzati all'unità sepolcrale. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

*6-quinquies.* Il soggetto ammesso alla detrazione di cui al comma 6-ter è il concessionario della sepoltura, intendendosi per tale l'originario concessionario o gli aventi titolo subentrati nella concessione a causa del decesso degli originari concessionari. Tale titolo è certificato dal gestore del cimitero sulla base delle registrazioni in suo possesso.

*6-sexies.* Per unità sepolcrale si intende una tomba, ma cappella, un sepolcro o un insieme di manufatti in genere destinato all'accoglimento delle spoglie mortali in cimitero, in cui si possano seppellire un minimo di due feretri o un minimo di 8 urne cinerarie.

*6-septies.* I lavori di cui al comma 6-ter devono essere autorizzati dal Sindaco, secondo quanto specificato all'articolo 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

*Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

---

#### **49.15**

BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis.* All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.200 euro"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.*

---

**49.16**

LUMIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis. - (Rateizzazione delle somme dovute). – 1. Il debito di imposta scaturente da avviso di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rateizzabile in un massimo di 24 rate trimestrali o, per condizioni particolari di difficoltà oggettive, proponendo una rateazione straordinaria fino ad un massimo di 40 rate trimestrali applicando la tabella delle rate massime previste per le rateazioni ordinarie e straordinarie dei debiti iscritti a ruolo.

2. Nel computo dei debiti si tiene conto delle rate che il contribuente paga per altre precedenti rateazioni a qualsiasi titolo per debiti erariali e verso enti previdenziali ed assistenziali, delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa, il tutto rapportato al debito complessivo residuo alla data della nuova rateazione.

3. Per i debiti di cui sopra scaduti o in corso di rateazione e per quelli da liquidare derivanti dalle dichiarazioni presentate e/o da presentare per il periodo di imposta 2014, il contribuente li potrà unificare in unica rateazione da presentare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge alla gente della riscossione ed a seguito di circolare attuativa da emanare a cura del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Per i debiti maturati, ancorché da liquidare, entro il periodo di imposta 2014 il contribuente potrà beneficiare di una riduzione del 50 per cento delle sanzioni applicate nel ruolo e non saranno computati interessi di mora nei ritardi dei pagamenti.

5. La riduzione di cui al precedente comma non si applica agli avvisi bonari in corso di rateazione di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 54-bis.

6. La riduzione non si applica a tutte le iscrizioni a ruolo fatte al di fuori dei succitati articoli 36-bis 36-ter e 54-bis.

7. Le sanzioni sui debiti iscritti a ruolo dovuti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali, esclusi quelli a seguito di accertamenti, sono ridotti del 50 per cento, mentre per i debiti da regolarizzare in sede amministrativa, le sanzioni vanno ridotte ad 1/3.

8. Su tutti i debiti e le rateazioni si applicano gli interessi previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente all'articolo 48, *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

---

#### 49.17

LUMIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 132, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non superiore a 5.000,00 al lordo degli oneri deducibili. Il limite di cui al periodo precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».

*Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

---

**49.18**

DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i soggetti residenti in uno Stato non facente parte dell'Unione europea né aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, che assicurino comunque un adeguato scambio di informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per l'anno 2016, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2016 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2017».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000.

**49.19**

FALANGA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è apportata la seguente modificazione: "Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente 'Art. 2-bis. - (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a seguito di accertamento in caso di inadempimento). - 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione

e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione"».

---

#### **49.20**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore dell'attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali ali per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."».

---

#### **49.21**

MILIO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis) Nell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "di una somma pari alla sanzione irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme pari alla sanzione e alle somme irrogate ai sensi del comma 1."».

---

**49.0.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 49-bis.**

*(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

**"Art. 21.**

*(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematico dei dati delle fatture)*

1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e informato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-

smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività informata di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.



**Art. 49-ter.**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in Capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

"6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

3. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:

**"Art. 21-bis.**

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua,

a) immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti,;

b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione,

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; – nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

**Art. 21-ter.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente."

**Art. 49-quater**

*(Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture)*

1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:

"2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da."

b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:

"2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."».

---

## 49.0.2

COMAROLI

*Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:*

«Art. 49-bis – (Regolarizzazione con versamento volontario) 1. Le società e le associazioni sportive- dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e dell'IRAP per i quali non sono stati instaurati, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte riguardanti i medesimi periodi d'imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi d'imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari.

La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente a uno o più periodi d'imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, s'intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se fatta nei seguenti modi:

a) alla presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di «un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) alla presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 800 euro ai fini IRES e a 500 euro ai fini IRAP.

c) in caso di omesse dichiarazioni con il versamento volontario, su ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 1.600 ai fini IRES e a euro 1.000 ai fini IRAP.

*Art. 49-ter (Definizione agevolata di periodi d'imposta accertati o in contestazione) 1.* Al fine di eliminare o ridurre le controversie tributarie insorte a causa delle incertezze interpretative di alcune norme finora emanate in materia di sport dilettantistico, i soggetti di cui al precedente comma 1 dell'articolo 2 possono procedere alla definizione agevolata dei periodi d'imposta per i quali sono stati emessi accertamenti non ancora definiti o è stato instaurato un iter contenzioso.

2. La definizione agevolata di cui al precedente comma 1, s'intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se eseguita nei seguenti modi:

a) alla presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente comma 1 possono procedere alla definizione agevolata di cui al medesimo comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni comminate e dell'ammontare degli interessi accertati;

b) i soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata sui reclami prodotti alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate o ai ricorsi prodotti alla Commissione Tributaria Provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai ricorsi pendenti negli altri gradi di giudizio, ivi compresi quelli dinanzi al giudice ordinario, con il versamento volontario del:

b-1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b-2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'ammi-

nistrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

b-3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza della società, o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e il conseguente regolarizzazione, s'intende l'importo delle imposte, al netto di quanto dichiarato e versato, che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

5. È possibile effettuare la definizione agevolata con versamento volontario in caso di accertamenti, reclami e ricorsi pendenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle sanzioni accertate e/o contestate con il pagamento del 5 per cento della sanzione minima editale, cioè dell'importo minimo previsto per le violazioni più gravi relative al tributo nonché al pagamento del 5 per cento per cento dell'ammontare degli interessi di cui all'avviso di accertamento.

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

7. Il modello di regolarizzazione nonché quello di definizione agevolata e le modalità di versamento con i codici di tributo riguardante le diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate d'interessi al saggio legale (fissato per il 2015 nello 0,5%), in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione dall'erario delle rate eventualmente già pagate.

9. Il modello di cui al precedente comma 7, relativo a uno o più periodi d'imposta, dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 2 e la definizione agevolata di cui al presente articolo, rendono definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che le effettuano ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comportano; inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.».

**49.0.3**

COMAROLI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Regolarizzazione con versamento volontario)*

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esaudiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.

3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

7. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

9. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

10. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari».

---

**49.0.4**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il "Fondo per la ricerca scientifica", di seguito denominato "Fondo".

2. A decorrere dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

3. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno finanziario 2016 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale, di carattere umanitario o di ricerca scientifica a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al secondo comma sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la relativa quota dell'otto per mille è destinata al Fondo per la ricerca scientifica";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. – 1. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, ricerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a farne della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo".

4. All'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 5.16, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di scelte non espresse dai contribuenti; la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica".

5. All'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica".

6. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse



dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

#### **49.0.5**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)*

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza del compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

*Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabella A.*

---

**49.0.6**

PERRONE, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi  
ad oggetto il rischio malattia)*

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera *f*), è sostituita dalla seguente:

"*f*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

*Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

**49.0.7**

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.***(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)*

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

*Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**49.0.8**

COMAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.***(Semplificazione in materia di accertamento, liquidazione e pagamento di accise)*

1. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese; il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente in caso di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali: l'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari"».

---

#### 49.0.9

COMAROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 49-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato

o dell'associazione della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**49.0.10**

COMAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione in materia di depositi fiscali di alcool e bevande alcoliche)*

1. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"2. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

*a)* 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera *a)*; e 1), 2) della lettera *b)* del comma 1);

*b)* 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera *a)* del comma 1);

*c)* 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini"».

---

**49.0.11**

GAETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Semplificazione in materia di trasmissione di certificato di accertamento del decesso)*

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo" sono

sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2016 il medico necroscopo o un suo delegato"».

---

### 50.1

DE PIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «1.500».*

---

### 50.2

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'Economia e delle finanze» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro dell'Economia e delle finanze adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.».*

---

### 50.3

BONFRISCO, BRUNI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'economia e delle finanze», sino alle parole: « 16 dicembre 2008» con le parole: «si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016».*

---

**50.4**

TOSATO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «stabilisce l'aumento» fino alla fine con le seguenti: «stabilisce interventi normativi tali che assicurino a decorrere dal 1° maggio 2016, risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

«*, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni ai euro a decorrere dal 2016».*

*b) all'elenco n. 2 di cui all'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, Programma Fondi da assegnare, sostituire la parola «34.667» con «134.667»;*

*c) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

*d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «523.002»;*

2) *alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «521.756»;*

3) *alla colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «518.006»;*

*e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le seguenti « 1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;*

*f) all'articolo 33, sopprimere comma 34.*

---

**50.5**

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

*Al comma 2 sostituire le parole da «l'aumento, a decorrere» a «16 dicembre 2008», con le seguenti: «con tagli alla spesa pubblica improduttivo».*

---

**50.6**

BIANCONI

*Al comma 2 dopo le parole: «16 dicembre 2008», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE.».*

---

**50.0.1**

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Misure urgenti di salvaguardia per i lavoratori della regione Siciliana)*

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione siciliana ed in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della normativa comunitaria in materia di divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana, tenuto conto delle peculiarità in ordine valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti, dell'inquadramento in relazione alle effettive esigenze del settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.



2. Le finalità di cui al presente articolo le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2016 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, con almeno 36 mesi di servizio, fatti salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana. A decorrere dall'anno 2017, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 50.0.2

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Misure urgenti in favore della regione Siciliana)*

1. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero 15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo in-

determinato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 2 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usu-

fruito. Nel caso di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 6, è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera *c*) del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale; e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concertò con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.

---

**50.0.3**

SCOMA, D'ALÌ, GIBINO, ALICATA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Piano d'interventi in favore della regione Siciliana)*

1. Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale della Sicilia, ed in considerazione delle situazioni emergenziali verificatesi nel corso dell'anno 2015 dal fenomeno immigratorio sull'isola, ai datori di lavoro privati residenti nei territori della province direttamente interessate, le cui attività produttive, artigianali, commerciali ed agricole sono state compromesse, a seguito dall'afflusso di immigrati, è riconosciuto per un periodo massimo di sessanta mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ferma restando l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l'esonero del cento per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.250 euro su base annua. Lo sgravio di cui al presente comma è riconosciuto ai datori di lavoro spetta per le assunzioni a tempo indeterminato già in corso, a far data dal 1° gennaio 2015. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dei nuovi contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 300 milioni per il 2016, 600 milioni per il 2017 e 830 milioni di euro per il 2018 a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di dotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».

---

**50.0.4**

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Misure urgenti in favore del sistema ferroviario siciliano)*

1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente».

---

**50.0.5**

Gianluca ROSSI, GUERRA, CALEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Interventi in materia di IVA delle cooperative sociali)*

1. In attesa di una revisione generale della disciplina dell'IVA e per un periodo non superiore a tre anni, per le prestazioni elencate nel punto 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata nella misura del cinque per cento. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime».

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

---

**50.0.6**

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi es-

senziali dell'alea di cui al comma 1-ter e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo comma 1-ter. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo;

*e)* estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-*quater*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

*b)* dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera *d)*:

*a)* è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente;

*b)* è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o rinegoziato ai sensi del comma 1, lettera *d)* in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal Tesoro.

1-*quater*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui al comma 1, lettera *e)* il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa";

*c)* al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando le disposizioni inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti derivati di cui al comma 1, lettera *d)*"».

**50.0.7**

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

3-*quinqües*. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-*bis*, lettera a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-*bis*, lettere b), c) e d) e alle operazioni di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

b) al comma 4, dopo le parole: "avere preso conoscenza" sono aggiunte le seguenti: "attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*quinqües*".

**50.0.8**

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

1. All'articolo 45, comma 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».



**50.0.9**

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)*

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata da idonea documentazione"».

**50.0.10**

MANGILI

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente articolo:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di compensazione «universale» dei crediti verso la pubblica amministrazione. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)*

1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

**"Art. 28-sexies.**

*(Altre misure in materia di compensazione)*

1. Fuori dai casi di cui ai precedenti articoli, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) imposta regionale sulle attività produttive;
- e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo sino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro il detto termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal primo comma, del precedente articolo 28-*quinquies* e dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.

6. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai crediti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016».

---

## 50.0.11

MANGILI

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:*

### «Art. 50-bis.

*(Disposizioni in materia di certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2)*

1. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "se il relativo credito" sono inserite le seguenti: ", comprensivo degli interessi maturati sino alla data di presentazione dell'istanza e degli interessi maturandi sino alla data del pagamento prevista dalla certificazione,".

2. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione alle istanze di certificazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rifinanziato dall'articolo 44, comma 3, della presente legge».

---

**50.0.12**

BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti)*

1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso».

---

**50.0.13**

BULGARELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti)*

1. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche"».

---

**50.0.14**ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO,  
Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

«1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**50.0.15**

MANGILI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni a tutela del consumatore)*

All'articolo 644 del codice penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La sola previsione contrattuale degli interessi di mora concorre alla determinazione del tasso di interesse usurario comprensivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

---

**50.0.16**

MILO, DI MAGGIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Interventi in materia di prestito sociale)*

"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: "aumentata dello 0,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentata dell' 1,50 per cento"».

---

**50.0.17**

COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)*

All'articolo 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2016";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*  
«Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124».

**50.0.18**

AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Misure per innalzare il livello di sicurezza nei centri abitati)*

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano

di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 1, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le finalità di cui al presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 art. 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680) per un importo anno pari a 10 milioni di euro».

---

#### **50.0.19**

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

Agli articoli 166, 170, 170-bis, 172e 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) sostituire la parola: "reclusione" con la parola: "arresto" e la parola: "multati" con la parola: "ammenda"».

---

**50.0.20**

PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi)*

1. All'articolo 43, secondo comma, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "può essere riacquisita" sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

**50.0.21**

DI MAGGIO, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.***(Esenzione dal contributo ex articolo 21 comma 3 della legge n. 92 del 2012)*

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: "Per il periodo 2013-2015";
- b) sostituire le parole: "nei seguenti casi: a)" con le parole: "nei casi di";
- c) sopprimere la lettera "; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere"».



**51.Tab.A.1**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: - 20.000.000

CS: - 20.000.000

2017:

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

2018:

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

*al comma 2, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze – Sostegno alla Famiglia – Decreto legge n. 223 del 2006 – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia-, apportare le seguenti modificazioni:*

2016:

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

2017:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

2018:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

**51.Tab.A.2**

BLUNDO, CATALFO

*Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 20.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2017:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2018:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

---

### **51.Tab.A.3**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: - 15.000.000

CS: - 15.000.000

2017:

CP: - 15.000.000

CP: - 15.000.000

2018:

CP: - 15.000.000

CS: - 15.000.000

*Conseguentemente, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Ricerca e innovazione», Programma «Ricerca in materia ambientale», voce «Ministero dell'Ambiente», decreto legge 112/2008 art. 28 comma 1, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

2017:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

2018:

CP; + 15.000.000

CS: + 15.000.000

---

#### **51.Tab.A.4**

CANDIANI

*Alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2016: - 15.000.000.

b) voce Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazione:*

2016: - 8.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole alimentari e forestali, legge distabilità n. 190 del 2014, art. 1 comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: + 23.000.000;

CS: + 23.000.000.

---

**51.Tab.A.5**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, MUSSINI

*Al comma 4, alla tabella D, la voce Istruzione scolastica, Sostegno all'istruzione, Economia e finanze, legge n. 62 del 2000, Art. 1, comma 12 Fondo Istruzione e la voce Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione post-universitaria Diritto allo studio nell'istruzione, Università e Ricerca, Decreto legge n. 70 del 2011, art. 9 comma 15 punto 2, spesa a favore del merito, sono soppresse.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

1) *alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:*

2016: – 12 milioni di euro;

2017: – 13 milioni di euro;

2018: – 13 milioni di euro;

2) *alla Voce Ministero dello Sviluppo Economico:*

2016: – 5 milioni di euro;

2017: – 5 milioni di euro;

2018: – 5 milioni di euro.

---

**51.Tab.A.6**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: – 10.000.000

CS: – 10.000.000

2017:

CP: – 10.000.000

CS: – 10.000.000

2018:

CP: – 10.000.000

CS: – 10.000.000

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, Tabella C allegata – Fondo infanzia e adolescenza (L 296/06 art. 1 c 1258) (4.5 cap. 3527), apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2017:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2018:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

---

#### **51.Tab.A.7**

BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO

*Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione; monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche sociali voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2017:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

*Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;  
2016: – 10.000.000;  
2017: – 10.000.000.

---

**51.Tab.A.8**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
BOCCHINO, STEFANO, CAMPANELLA

*Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000;

2017:

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000;

2018:

CP: – 5.000.000  
CS: – 5.000.000

*Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge n. 549 del 1995 — Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000;

2017:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000;

2018:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

---

**51.Tab.A.9**

LO MORO, FINOCCHIARO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA,  
PAGLIARI, RUSSO, PADUA

*Alla Tabella C, missione Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3, Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 4.200.000;

CS: + 4.200.000.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 4.200.000.

---

**51.Tab.A.10**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti modifiche:*

2016: + 4.000.000;

2017: + 4.000.000;

2018: + 4.000.000.

*Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016: – 4.000.000;

2017: – 4.000.000;

2018: – 4.000.000.

---

**51.Tab.A.11**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, alla Tabella C, voce Rapporti finanziari con Enti territoriali Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:*

Legge n. 353 del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi:

2016: + 3.000.000;

2017: + 3.000.000;

2018: + 3.000.000.

*Conseguentemente al comma 1, tabella A, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:*

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

**51.Tab.A.12**

MATTESINI, BATTISTA, BERTOROTTA, GENTILE, LANGELLA, RAZZI, RIZZOTTI, ALBANO, Elena FERRARA, MIRABELLI

*Alla tabella C missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2017:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*



2016: – 2.000.000;  
2017: – 2.000.000;  
2018: – 2.000.000.

---

**51.Tab.A.13**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti modifiche:*

2016: + 1.000.000;  
2017: + 1.000.000;  
2018: + 1.000.000.

*Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016: – 1.000.000;  
2017: – 1.000.000;  
2018: – 1.000.000.

---

**51.Tab.A.14**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche*

2016:

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000;

2017:

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000;

2018:

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000;

*Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio*

e dell'ambiente», Programma «tutela e conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, *apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

---

#### **51.Tab.A.15**

MARINELLO, GUALDANI

*Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 938.000;

2017: – 944.000;

2018: – 944.000.

---

**51.Tab.A.16**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2016: – 938.000;

2017: – 944.000;

2018: – 944.000.

*Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000.

---

**51.Tab.A.17**

FUCKSIA

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 500.000;

2017: – 500.000;

2018: – 500.000.

*Conseguentemente, Alla tabella C, Missione Tutela della salute, programma sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della salute, Legge n. 434 del 1998, Art. 1, comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo. (1.2 – Cap.5340), apportare le seguenti modifiche:*

2016:

CP: + 500.000;

2017:

CP: +500.000;

2018:

CP: +500.000.

---

### **51.Tab.A.18**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

*Alla tabella D, la voce Tutela del patrimonio culturale, Beni e attività culturali e turismo, decreto-legge n. 34 del 2011, art. 1, comma 1, punto B: intervento finanziario dello Stato in favore della cultura manutenzione e conservazione dei beni culturali è soppressa.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 117.521 euro.

---

### **51.Tab.A.19**

DI BIAGIO, GUALDANI

*Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 732 del 2001: Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (cap. 4544).*

2016: + 4.485.000 euro;

2017: + 4.485.000 euro;

2018: + 4.485.000 euro.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 4.485.000 euro;

2017: + 4.485.000 euro;

2018: + 4.485.000 euro.

---

**51.Tab.A.20**

DI BIAGIO, GUALDANI, GIOVANARDI, COMPAGNA, FORMIGONI, ALBERTINI, GASPARRI

*Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 72 del 16 marzo 2001: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547).*

2016: + 3.083.550 euro;  
2017: + 3.083.550 euro;  
2018: + 3.083.550 euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 3.083.550 euro  
2017: – 3.083.550 euro  
2018: – 3.083.550 euro».

---

**51.Tab.A.21**

RUSSO, MARAN, SANGALLI

*Alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 434.616;  
2017: – 434.616;  
2018: – 434.616.

*Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Integrazione europea, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Legge n. 960, del 1982: rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osima tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545), apportare le seguenti variazioni:*

2016:  
CP: + 434.616;  
CS: + 434.616;  
2017:  
CP: + 434.616;  
CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616.

---

### **51.Tab.A.22**

RUSSO, MARAN

*Alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Integrazione europea, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Legge n. 960 del 1982: rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545), apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

---

**51.Tab.A.23**

DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

*Alla Tabella C, missione «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794 del 1996 «Ratifica ed esecuzione –della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 196», apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 230.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 230.000.

**51.Tab.A.24**

DE PIN, CASALETTO

*Alla Tabella A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) sopprimere l'accantonamento di euro 9 milioni per l'anno 2016, euro 9 milioni per l'anno 2017, euro 9 milioni per l'anno 2018 afferenti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e riguardante l'accantonamento dei Fondi per le scuole private.*

**51.Tab.A.25**

SAGGESE, BATTISTA, LIUZZI

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000;

2017:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000;

2018:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Istruzione, università e ricerca. Legge n. 46 del 1991. Art. 1: contributo Prora (3.4 – cap. 1678), apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2017:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2018:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

---

#### **51.Tab.B.1**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, alla Tabella C, voce Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Decreto-legge n. 185 del 2008. Art. 3, comma 9, compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas apportare le seguenti modifiche:*

2016: + 7.000.000;

2017: + 7.000.000;

2018: + 7.000.000.

*Conseguentemente al comma 1, tabella B, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:*

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000;

2018: – 7.000.000.

---

#### **51.Tab.B.2**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, COTTI, MARTON, SANTANGELO

*Alla Tabella B, voce «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 34.708.000.



*Conseguentemente, alla Tabella E, missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, D.L. 201/2011, art. 3, comma 4,» apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 34.708.000;

CS: + 34.708.000.

---

### **51.Tab.B.3**

DE PIN, CASALETTO

*Alla Tabella B «Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale» sopprimere l'accantonamento di euro 34.708.000 afferente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e riguardante la copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.*

---

### **51.Tab.B.4**

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 24.000.000;

2017: – 24.000.000;

2018: – 24.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 24.000.000;

2017: + 24.000.000;

2018: + 24.000.000.

---

**51.Tab.C.1**

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

*Alla tabella C, missione Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

2017:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

2018:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43: contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

**51.Tab.C.2**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

*Alla Tabella C, missione Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43,*

contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.7 – cap. 3412), *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2017:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43, contributo in favore dell'Università la Sapienza, Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile per la ricerca e la cura della sindrome di Pandal (Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci), apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2017:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

---

### **51.Tab.C.3**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

*Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309), apportare le seguenti modificazioni:*

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui», sono sostituite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».*

---

#### **51.Tab.C.4**

MILIO

*Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».*

---

**51.Tab.C.5**

COMAROLI

*Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione-sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299.062.000 euro per l'anno 2016 e di 299.056.000 euro a decorrere dal 2017».*

---

**51.Tab.C.6**

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

*Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, art. 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

*Conseguentemente*

*alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, Art. 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 250.000;  
2017: - 250.000;  
2018: - 250.000.

---

**51.Tab.C.7**

MANCUSO, GUALDANI

*Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 250.000;  
2017: + 250.000;  
2018: + 250.000.

*Conseguentemente alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 250.000;  
2017: - 250.000;  
2018: - 250.000.

---

**51.Tab.C.8**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 250.000;  
2017: + 250.000;  
2018: + 250.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo*

12, comma 1 Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.

---

### **51.Tab.C.9**

SPOSETTI, LAI, LO MORO

*Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.

---

### **51.Tab.C.10**

VERDUCCI, Gianluca ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

*Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:*

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1 Spese per il funzionamento dell' Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 250.000;

2017: - 250.000;

2018: - 250.000.

---

### **51.Tab.E.1**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3 alla Tabella E, voce Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 3, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale apportare le seguenti modifiche:*

Riduzione:

2016:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

*Conseguentemente, alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le seguenti modifiche:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 70.000.000;

CS: + 70.000.000.

---

### **51.Tab.E.2**

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Alla Tabella E, voce Economia e Finanze - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari 2008): articolo 2, comma 306: Contributi in conto*



interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 – (SIMEST SpA cap. 7298)

2016:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2017:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2018:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

Limite impegno: 3.

*Conseguentemente, alla medesima Tabella, Economia e Finanze, voce: Legge n. 183 del 1987: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Economia e Finanze 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. cap. 7493)*

2016:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000;

2017:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000;

2018:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;

---

### **51.Tab.E.3**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi (3.1- Cap – 7456)», apportare le seguenti modificazioni:*

## Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CP: - .

## Rifinanziamento:

2016:

CP: 93.920.000;

CS: 93.920.000;

2017:

CP: 113.920.000;

CS: 113.920.000;

2018:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000;

2019 e successivi:

CP: 481.760.000;

CS: 481.760.000.

## Legge di stabilità:

2016: 137.920.000;

2017: 157.920.000;

2018: 187.920.000;

2019 e seguenti: 613.760.000.

*Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità*

Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali 1.1 – Cap 748S)», *apportare le seguenti modificazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e successivi:

CP: - ;

CS: - ;

Legge di stabilità:

2016: 526.000.000;

2017: 470.000.000;

2018: 98.000.000;

2019 e seguenti: 331.000.000.

---

#### **51.Tab.E.4**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione straordinaria e adattamento strutture (set: 27) Interventi diversi (3.1- Cap – 7456)», apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

2019 e seguenti:

CP: – ;

CP: – .

Rifinanziamento:

2016:

CP: 93.920.000;

CS: 93.920.000;

2017:

CP: 113.920.000;

CS: 113.920.000;

2018:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000;

2019 e successivi:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000.

Legge di stabilità:

2016: 137.920.000;

2017: 157.920.000;

2018: 187.920.000;

2019 e seguenti: 613.760.000.

*Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione; di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali (1.1 – Cap 748-5)», apportare le seguenti modificazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e successivi:

CP: - ;

CS: - ;

Legge di stabilità:

2016: 526.000.000;

2017: 470.000.000;

2018: 98.000.000;

2019 e seguenti: 331.000.000.

---

### **51.Tab.E.5**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge di stabilità 147 del 2013, articolo 1 comma 109 Contributo ammodernamento Corpo Guardia di Finanza; (set 27) Interventi diversi, (Cap 7837)» apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CS: - ;

Legge di stabilità:

2016: 20.000.000;  
2017: 20.000.000;  
2018: 20.000.000;  
2019 e seguenti: 40.000.000.

*Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: 270.000.000;  
CS: 270.000.000;

2017:

CP: 265.000.000;  
CS: 265.000.000;

2018:

CP: 265.000.000;  
CS: 265.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 770.000.000;  
CS: 770.000.000.

Legge di stabilità:

2016: 1.027.000.000;  
2017: 982.000.000;  
2018: 765.000.000;  
2019 e seguenti: 2.342.000.000.

---

### **51.Tab.E.6**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla missione «Soccorso civile», voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», programma «Protezione civile», decreto-legge 39 del 2009, articolo 11, comma 1, «Fondo rischio Sismico (Set. 19) Difesa*

del suolo e tutela ambientale (6.2, Cap 7459)», *apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2017:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2018:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 800.000.000;

CS: 800.000.000;

Legge di stabilità:

2016: 324.000.000;

2017: 280.000.000;

2018: 280.000.000;

2019 e seguenti: 800.000.000

*Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: -;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016: 757.000.000;

2017: 717.000.000;

2018: 500.000.000;

2019 e seguenti: 1.572.000.000

---

### **51.Tab.E.7**

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla missione «Soccorso civile», programma «Interventi perle pubbliche calamità», voce «Ministero dell'economia e delle Finanze, Decreto legislativo n.102 del 2004, articolo 15, comma 2, punto 2. Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, (Set 2.1) Interventi in agricoltura, (6.1, Cap 7411)», apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 700.000.000;

CS: 700.000.000.

Legge di stabilità:

2016: 6.000.000;

2017: 6.000.000;

2018: 31.000.000;

2019 e seguenti: 718.000.000

*Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,*



competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge 808 del 1985, articolo 3, comma 1, punto A Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, (set 2.), Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1. Cap 742.1/P)», *apportare le seguenti modificazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - ;

CS: - ;

2017:

CP: - ;

CS: - ;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

2019 e seguenti:

CP: - ;

CS: - .

Legge di stabilità:

2016: 50.000.000;

2017: 50.000.000;

2018: 50.000.000;

2019 e seguenti: 490.000.000.

---

### **51.Tab.E.8**

D'Alì

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP. 7100)».*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce «articolo 2, comma 180: interventi settore aeronautico (set. 2) interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – CAP. 7421/P)», rideterminare gli importi nel modo seguente:*

legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

---

### **51.Tab.E.9**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «Legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180.: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

---

### **51.Tab.E.10**

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.1100)».*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000,000.

Rimodulazione

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

---

### **51.Tab.E.11**

RUVOLO

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.7100)».*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: –23.000.000;

CS: –23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

---

### **51.Tab.E.12**

DI MAGGIO

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP. 7100)».*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: –23.000.000;

CS: –23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

---

### **51.Tab.E.13**

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, al programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, alla voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP.71 00)», apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

*Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000,

---

#### **51.Tab.E.14**

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA

*Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP. 7100)».*

*Conseguentemente, alla medesima Tabella È, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:*

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: -23.000.000;

CS: -23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

---

#### **51.Tab.E.15**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

*Al comma 3 alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2018:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n.*



321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto *b*) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2017:

CP: – 35.000.000;

CS: – 35.000.000;

2018:

CP: – 95.000.000;

CS: – 95.000.000;

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 24.000.000;

CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 135.000.000;

CS: – 135.000.000;

2018:

CP: – 135.000.000;

CS: – 135.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del 2005, art. 1. comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - 626.000.000;

CS: - 626.000.000;

2017:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000;

2018:

CP: - 248.000.000;

CS: - 248.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a.: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - C9.p. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000;

2017:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000;

2018:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000;

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2018:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1-cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2018:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 1.037.000.000;

CS: – 1.037.000.000;

2017:

CP: – 997.000.000;

CS: – 997.000.000;

2018:

CP: – 180.000.000;

CS: – 180.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2018:

CP: – 125.000.000;

CS: – 125.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 38 punto A: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, n. 808 – contributo 1, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2017:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2018:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella. E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto B: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, 11. 808 - contributo 2, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000;

2017:

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000;

2018:

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

---

### **51.Tab.E.16**

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione del sistema produttivo» voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: articolo 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane*

(Set. n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350),  
*apportare le seguenti variazioni:*

2016:

Legislazione vigente:

CP: 55.000.000;

CS: 55.000.000;

Riduzione:

CP: – ;

CS: – ;

Rifinanziamento:

CP: 20.000.000;

CS: 20.000.000;

Legge di stabilità:

CP: 75.000.000;

CS: 75.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Promozione e all'azione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» voce Sviluppo economico, legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006: articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:*

2016:

Legislazione vigente:

CP: 526.000.000;

CS: 526.000.000.

Riduzione:

CP: 100.000.000;

CS: 100.000.000.

Rifinanziamento:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

CP: 426.000.000;

CS: 426.000.000.

---

**51.Tab.E.17**

DE PIN, CASALETTO

*Alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo imprese, (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni) sopprimere il rifinanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2016, euro 100 milioni per l'anno 2017, euro 150 milioni per l'anno 2018 e di euro 500 milioni per gli anni 2019 e successivi, di cui alla Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3, riguardante il Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (1.1 cap 7485).*

---

**51.Tab.E.18**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti decreto-legge n. 69 del 2013 Articolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 cap. 7540), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 90.000.000;

CS: + 90.000.000;

2017:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000;

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti – Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (set. n. 11 Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2018:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

---

### **51.Tab.E.19**

Stefano ESPOSITO

*Alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sviluppo e sicurezza della mobilità locale», voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 – articolo 3, comma 2, punto C: Metropolitana di Torino Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7424) apportare le seguenti variazioni in riduzione:*

2016:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2017:

CP: – 41.000.000;

CS: – 41.000.000;

2018:

CP: – ;

CS: – .

*Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sostegno allo sviluppo del trasporto», voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 266 del 2005 – articolo 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle ferrovie dello Stato Spa – Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122) apportare le seguenti variazioni:*



2016:

CP: - 41.000.000;

CS: - 41.000.000;

2017:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

---

### **51.Tab.E.20**

CERVellini, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti articolo 1, comma 228 punto A - somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7423/P) apportare le seguenti modifiche:*

2016: Rifinanziamento + 250.000.000;

2017: Rifinanziamento + 250.000.000;

2018: Rifinanziamento + 250.000.000.

*Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti ad 1, comma 22, punto B - somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7473/P) apportare le seguenti modifiche:*

2016: Rifinanziamento+250.000.000;

2017: Rifinanziamento+250.000.000;

2018: Rifinanziamento+250.000.000.

*Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS:*

2016: Rifinanziamento+700.000.000;

2017: Rifinanziamento+800.000.000;

2018: Rifinanziamento+800.000.000.

---

### **51.Tab.E.21**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per*

pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 – articolo 3, comma 3, punto B/bis: Somme ad assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico.

Rifinanziamento:

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: – articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi – secondo lotto (Set. n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)», apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2018:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

---

### **51.Tab.E.22**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3 alla Tabella E, voce Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico apportare le seguenti modifiche:*

2016: Rifinanziamento + 500.000.000;

2017: Rifinanziamento + 500.000.000;

2018: Rifinanziamento + 500.000.000.

Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n. 147 del 2013. Articolo 1 comma 68, ANAS:

2016: Rifinanziamento + 750.000.000;

2017: Rifinanziamento + 850.000.000;

2018: Rifinanziamento + 950.000.000.

---

### 51.Tab.E.23

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Alla Tabella E, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014): – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 cap. 7511)», apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 – articolo 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 cap. 7200/P)», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

---

**51.Tab.E.24**

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014): – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)», apportare le seguenti Variazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 145 del 2013 – articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) – Edilizia: penitenziari a giudiziaria, sanitaria di servizio, scolastica (cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.**51.Tab.E.25**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 3, alla Tabella E, voce Casa e assetto urbanistico, Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 48, punto C, mutui prima casa, apportare le seguenti modifiche:*

2016 Rimodulazione:

CP: – ;  
CS: – .

2019 e successivi rimodulazione:

CP: – ;  
CS: – .

*Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n 244 del 2007, articolo 2 comma 180, interventi settore aeronautico, apportare le seguenti modifiche:*

2016 Rifinanziamento+210.000.000;

2019 e successivi: Rifinanziamento+870.000.000.

---

### **51.0.1**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e comunque secondo le procedure e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge concernenti l'efficientamento della spesa sanitaria sono applicabili, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per le autonomie, speciali che provvedono al finanziamento del servizio sanitario regione o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le rispettive peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

---





